

Allegato "B" all'atto Rep. n. 57.151 e Racc. n. 25.459

STATUTO DI

"PROGETTO MANOLA Associazione ETS - Ente Filantropico"

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

L'Associazione denominata "Progetto Manola Associazione ETS - Ente Filantropico" è costituita ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito "Codice del Terzo settore"). Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Associazione ha sede legale in Valbrenta (VI), Frazione San Nazario, via Cecconi n. 19.

La variazione dell'indirizzo della sede legale, all'interno del suddetto Comune di Valbrenta, non comporta l'obbligo di modifica dello statuto, ma solo le comunicazioni dovute alle amministrazioni competenti, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche un ufficio amministrativo in luogo diverso della sede legale. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a favore di persone svantaggiate, ed in particolare di persone malate, o della generalità delle attività filantropiche di interesse generale indicate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Scopo della associazione, principalmente, è svolgere attività nel settore della beneficenza, mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di persone svantaggiate, ed in particolare a favore di persone malate, ed anche mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, favorendo preferibilmente le attività socio-sanitarie, sanitarie ed assistenziali che fanno capo alle U.L.S.S. che operano all'interno del territorio della Regione Veneto.

Articolo 4

- Associati -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Possono far parte dell'Associazione anche enti e persone giuridiche. Il tutto peraltro nel rispetto della normativa vigente in materia degli Enti del Terzo Settore e degli Enti Filantropici in particolare.

Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari:

- gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- gli associati onorari sono persone, anche giuridiche, enti od istituzioni, anche fra coloro che siano già associati fondatori o ordinari, che abbiano, in qualunque modo, aumentato il prestigio dell'Associazione ovvero ai quali, per particolari meriti, l'Associazione offra l'Adesione; coloro i quali assumano la qualifica di associati onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali salvo che spontaneamente le versino.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi a ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi:

- rispettare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di associato -

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno i bilanci del-

l'anno precedente;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione e alla revoca degli associati;
- delibera la partecipazione ad enti, persone giuridiche e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera contributi straordinari a carico degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano, o possano prevedibilmente richiedere, disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione, nel rispetto peraltro di quanto previsto al successivo art. 15.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà

degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria e validamente costituita e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati, salvo per la delibera di scioglimento anticipato per la quale occorrerà la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, purché non amministratore, mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di un associato.

Gli enti e le persone giuridiche sono rappresentate in Assemblea dai rispettivi rappresentanti legali ovvero da qualunque altra persona il rappresentante legale intenda delegare.

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Non possono essere nominati a far parte del Consiglio Direttivo della Associazione coloro che rivestono cariche elettive di natura politica.

Per i componenti del Consiglio Direttivo valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo

tre assenze consecutive ed ingiustificate dalle adunanze dell'organo.

Sono cause di revoca dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo in carica, a maggioranza dei suoi componenti, non computandosi il consigliere interessato.

La revoca è deliberata dall'Assemblea degli associati ai sensi dell'art. 7 che precede.

Nel caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio per dimissioni o altra causa, è in facoltà del Consiglio Direttivo stesso di provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo potrà cooptare il sostituto, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla ratifica della nomina ovvero alla nomina di un diverso sostituto.

Gli amministratori nominati in sostituzione prima della normale scadenza del mandato, rimangono in carica quanto sarebbero dovuti rimanere quelli sostituiti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, a meno che gli stessi non siano già stati nominati dagli associati al momento della nomina del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- nominare un Tesoriere;
- redigere, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- promulgare regolamenti per il funzionamento proprio o per dare disciplina a certi aspetti dell'Associazione che non rivestano carattere preminentemente statutario;
- redigere i programmi di attività sociale e le relazioni di

missione;

- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Per il raggiungimento di specifiche finalità, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni Tecniche Consultive chiamando a farne parte, accanto ai propri componenti, anche soggetti esterni alla Associazione particolarmente qualificati per le loro competenze.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo deve comunque essere convocato almeno due volte all'anno.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, pec o e-mail, spediti almeno 5 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno da trattare.

Anche in assenza di dette formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i membri che lo compongono. I Consiglieri potranno presenziare alle riunioni anche tramite videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente purchè il Consiglio sia formato da più di due membri.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonchè il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottarne i provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'assemblea degli associati può nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Per la nomina, il funzionamento e le attribuzioni dell'organo di controllo si applica la disciplina prevista dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Si applicano comunque le norme di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 11

- Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione -
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie per il proprio funzionamento, derivano da:

- quote associative annuali e contributi straordinari;

- raccolte fondi organizzate dalla stessa associazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e delle linee guida adottate ai sensi dello stesso articolo 7;

- contributi degli aderenti e/o privati;

- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- reddito derivante dal patrimonio; rimborsi derivanti da convenzioni.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il tutto comunque nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Articolo 12

- Principi di Gestione -

Ai fini dell'art. 38 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Associazione è amministrato secondo i principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Associazione medesima; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il meto-

do della programmazione annuale;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e delle Linee guida stabilite ai sensi dello stesso art. 7.

Articolo 13

- Bilanci -

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, mentre il bilancio sociale è redatto e depositato a norma degli artt. 14 e 39 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

- Divieto di distribuzione degli Utili -

E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In particolare deve comunque essere rispettato quanto previsto all'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, nel rispetto peraltro di quanto di seguito previsto.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea degli associati o, in mancanza dal Consiglio Direttivo. Il tutto secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore ed in particolare dall'art. 9 dello stesso.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: AGNESE SCOTTON

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)